



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G.B.BASILE

Corso Campano 182 – 80014 Giugliano in Campania (NA)

tel/fax 0818951434 – CF 80101540633

email: namm29400e@istruzione.it - www.smsbasile.it

SCUOLA MEDIA STATALE - "G.B. BASILE"-GIUGLIANO IN CAMPANIA Prot. 0001046 del 08/03/2016 06-10 (Uscita)
--

CIG: Z9518C017D

OGGETTO: contratto di prestazione d'opera professionale.

T R A

La **SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO “G.B. BASILE” di Giugliano in Campania (NA)**, Corso Campano, 182 per la quale interviene il Prof. Dott.Giovanni Rispo C.F. RSPGNN59E20E054R, nella sua qualità di Dirigente Scolastico della predetta scuola, nato a Giugliano in Campania (NA) il 20/05/1959, Cod. Fiscale della scuola 80101540633, d'ora in poi identificata come “Scuola”

E

Il Dott.**GALASSO STEFANO**, nato il 05/08/1958 a Napoli, C. F. GLSSFN58M05F839A, d'ora in poi identificato come “Esperto”

PREMESSO CHE

Nell'ambito delle proprie competenze ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.81/08 è interesse dell'Istituzione scolastica affidare l'incarico di Responsabile del Servizio di Sorveglianza Sanitaria ad un medico di provata esperienza e competenza nell'ambito dell'applicazione della predetta normativa;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

FINALITÀ ED OGGETTO

Nell'ambito dei compiti affidati alle istituzioni scolastiche dalla Legge 26 giugno 1990, n.162 e delle circolari del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 febbraio 1992, n.47 e del 22 dicembre 1992, n.362, la Scuola intende affidare, così come previsto dal D.Lgs. 81/08, l'incarico di Responsabile del Servizio di Sorveglianza Sanitaria quale Medico Competente.

Oggetto del presente contratto è l'attività richiesta dal medesimo D.Lgs. 81/08 per tale figura professionale che, tra l'altro, prevede:

1. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, per l'organizzazione del Pronto Soccorso nella Scuola;

2. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema della sicurezza;
3. la collaborazione con il Datore di Lavoro, ovvero con il Responsabile del Servizio, alla stesura del documento di valutazione dei rischi nella scuola, e la partecipazione alle riunioni di sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. l'effettuazione di accertamenti sanitari (preventivi e/o periodici), relativamente ai dipendenti per i quali nel Documento di Valutazione dei Rischi si evidenzia la necessità, richiedendo, se necessario, accertamenti diagnostici e/o consulenze specialistiche; i dipendenti attualmente individuati sono quelli appartenenti all'area tecnico-amministrativa (uso di apparecchiature elettroniche quali computers, fotocopiatori, ecc.) ed i collaboratori scolastici (uso di apparecchiature elettroniche, rischio chimico, posture incongrue protratte e prolungate nel tempo, stress lavoro correlato, ecc.);
5. la definizione di giudizi di idoneità dei predetti lavoratori alla mansione assegnata;
6. l'istituzione e l'aggiornamento, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, sotto propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio;
7. l'informazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità e sui loro risultati;
8. la comunicazione al Rappresentante per la Sicurezza, in forma anonima, i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
9. il controllo della sicurezza e della salubrità degli ambienti di lavoro, con visite almeno semestrali dei luoghi di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;
10. lo svolgimento di visite mediche su richiesta dei lavoratori solo se opportunamente giustificate sulla base di rischi professionali.

Art.2

OBBLIGHI DELL'ESPERTO

L'esperto si impegna a fornire l'attività di cui all'art. 1 secondo le modalità di tempo e di luogo che saranno di volta in volta concordate con la Scuola, in relazione all'espletamento del suddetto incarico, nell'arco della durata del presente contratto.

Le visite mediche e gli accertamenti sanitari saranno compiuti presso la sede Scolastica, previo accordo con il medico competente, il quale comunicherà anticipatamente ogni sua decisione al R.S.P.P. dell'istituzione scolastica. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti fossero impossibilitati a presentarsi alle predette visite nelle date ed orari stabiliti, il Dott. Galasso Stefano concorderà con la "Scuola" ulteriori date. Nel caso in cui il dipendente dovesse assentarsi anche in queste ultime visite potrà comunque recarsi alle medesime condizioni contrattuali per la scuola contraente, presso lo studio del Dott. Galasso sito in Melito di Napoli (Na) alla via Campania 9.

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per la programmazione ed il coordinamento dell'attività.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti, tranne che per motivi urgenti ed inderogabili così come espressamente previsto dal D.Lgs 81/08.

L'istituzione scolastica contraente, nel rispetto del D.Lgs. 81/08, consentirà al medico competente di avvalersi, nell'espletamento del proprio incarico, di specialisti o laboratori esterni, purché nell'ambito dei costi indicati nel preventivo e con modalità da definire con il Dirigente Scolastico.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli art.li 2229 e seguenti del c.c.

Art.3

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza dalla data odierna e scadenza annuale. Le condizioni economiche legate alle prestazioni descritte all'art.1 hanno validità fino alla scadenza del contratto.

La presente convenzione comprende, pertanto, un ciclo annuale di sorveglianza sanitaria, rinnovabile alla scadenza; eventuali successive richieste di aumento dovranno essere comunicate alle scuole aderenti alla rete, le quali avranno la facoltà di accettare, indire una nuova gara di affidamento per l'intera rete, oppure non aderire più alla rete.

La prestazione professionale di cui all'art.1 del presente contratto avverrà, previo accordo del Dirigente Scolastico con il medico competente, con effetto immediato ed interesserà i nominativi dei lavoratori indicati nell'elenco allegato al presente contratto e che ne costituisce parte integrante.

Art.4

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni oggetto del presente contratto la Scuola corrisponderà al Dott. Galasso Stefano il compenso nel modo seguente:

il prezzo forfettario annuo per singolo lavoratore è pari ad Euro 40,00 (quaranta/00);

il numero dei dipendenti della "Scuola" da sottoporre ai predetti accertamenti e controlli è pari a 13;

la somma complessiva, pertanto, ammonta ad **Euro 520,00 (cinquecentoventi/00)**

L'importo verrà corrisposto, secondo quanto disciplinato nel presente contratto, al termine delle prestazioni effettuate, dietro presentazione di fattura da parte del medico, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art.5

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La "Scuola" ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art.2.

In caso di risoluzione del contratto, la Scuola ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art.6

FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., la "Scuola" ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

Art.7

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.

Art.8

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n.1611.

Art.9

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art.10 della Legge 31 dicembre 1996, n.675, la "Scuola" fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.135 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra **RUSSO SARA**, Direttore SGA .

L'Esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n.675.

Art.10
ONERI FISCALI

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

(le disposizioni di riferimento sono l'art.1, lett.b) della parte II della tariffa all.A al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 per gli esperti liberi professionisti, art.10 per gli esperti non liberi professionisti).

Firme per accettazione

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Stefano Galasso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Giovanni Rispo

(bollo)
